

COMUNE DI ROGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

PER REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ROGNO.

Recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla predisposizione delle pratiche di prevenzione incendi.

L'anno DuemilaQUINDICI il giorno Ventinueve del mese di Dicembre, in Rogno e nella residenza comunale, sono presenti i Signori:

- Piazza Geom. Anna Maria, Responsabile del Procedimento dei Lavori Pubblici del Comune di Rogno, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta;
- Ing. Cesare Damiola, nato a Breno (BS) il 12/12/1970 libero professionista con studio professionale in Civate Camuno (BS) via Guglielmo Marconi n 59, Tel. 0364/341124, C.F.: DMLCSR70T12B149N e P.I.: 02032770980 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. A 2977

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 (Oggetto dell'incarico)

1. Il professionista Ing. Cesare Damiola , nato a Breno (BS) il 12/12/1970 libero professionista con studio professionale in Civate Camuno (BS) via Guglielmo Marconi n 59, Tel. 0364/341124 C.F.: DMLCSR70T12B149N e P.I.: 02032770980 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia al n. A 2977, in possesso della qualificazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, si impegna ad assumere l'incarico, affidato dal Comune di Rogno, relativo alla redazione di Attestato di Prestazione Energetica delle seguenti unità immobiliari:
 - Complesso sito in Piazza Trieste in frazione di Castelfranco di Rogno composto da 4 (quattro) unità abitative identificata nel Nuovo Catasto Fabbricati al foglio CV/1 particella 1976 subalterni n.705, 706, 707 e 708;
 - Unità abitativa posta al piano terra dell'immobile sito in via Nazionale, 79 in Rogno identificata nel Nuovo Catasto Fabbricati al foglio RO/11 particella 2913 subalterno n.2;
 - Complesso adibito a zona Sagra posta in Via Giovanni Pascoli identificata nel Nuovo Catasto Fabbricati al foglio RO/, al mappale n. 5122 subalterno n. 3;incarico da espletarsi con le modalità dettagliatamente indicate nel successivo articolo 3 – *Descrizione delle prestazioni*;
2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alle vigenti normative, con particolare riferimento alle disposizioni previste dalla D.G.R. 6480 del 30 Luglio 2015.

Art.2 (Obblighi legali)

1. Il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno ed indipendente dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Art.3 (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nell'espletamento delle seguenti prestazioni:
 - Raccolta di materiale disponibile presso gli Uffici e gli archivi comunali quale elaborati progettuali e costruttivi, schede catastali, schede materiali impiegati, relazioni ex-legge 10/91 e quant'altro necessario ed a disposizione;
 - Esecuzione di sopralluogo con rilevazione manuale degli ambienti e raccolta dati impianto di controllo della temperatura o di produzione acqua calda sanitaria esistenti;
 - Redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica ai sensi della normativa regionale Lombardia nr. 6480 del 30 Luglio 2015;
 - Richiesta di Targa Energetica relativa ad ogni unità immobiliare oggetto di Attestato di Prestazione Energetica come stabilito dall'art. 12 della D.G.R. 30/07/2015.
2. Il professionista incaricato si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche concordate con il Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alle dimensioni, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
3. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.
4. Sono invece escluse dall'incarico le prestazioni non indicate nell'elenco di cui al punto 1 art. 3.

Art. 4 (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al proseguo della predisposizione delle pratiche oggetto dell'incarico e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione.

Art. 5 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione ai progetti e alla documentazione relativamente agli stabili oggetto della pratica di prevenzione incendi di cui trattasi.
2. Il professionista si impegna a:
 - a) produrre le copie necessarie, già retribuite con il compenso qui stabilito;
 - b) produrre, prima del pagamento del corrispettivo, una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo DWG degli elaborati redatti.

3. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto elaborato a favore del professionista incaricato, l'Amministrazione è autorizzata, quale Committente dell'intervento, alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, compresa l'eventuale cessione a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale dell'incarico.

Art. 6 (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.
2. Nessuna variazione, sospensione o modifica della prestazione ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del professionista incaricato.
3. Il professionista risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione della prestazione, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento.

Art. 7 (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la prestazione nonché dalla fornitura di tutta la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico in possesso dell'Amministrazione Comunale come sopra richiamata al punto 1, art. 5.
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, come segue:
3. Redazione delle valutazioni tecnico estimative: entro 30 giorni dall'avvenuta fornitura, da parte dell'Amministrazione Comunale della documentazione necessaria;

Art. 8 (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari all'1 per cento dell'importo dei compensi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 7; le penali non escludono la responsabilità del professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 30% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.

Art. 9 (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando il professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il professionista incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra

evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10 (Determinazione dei compensi)

1. E' stabilito un corrispettivo, a corpo fisso e invariabile, per onorari e spese, convenuto e immutabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3, ed a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente, come segue:

- Redazione APE unità immobiliari di civile abitazione (nr. 5 x 250,00) € 1.250,00
 - Redazione APE Zona Sagra € 450,00
- TOTALE SPESE TECNICHE € 1.700,00

2. I compensi sopra indicati, da intendersi a corpo, sono fissi, senza variazioni in seguito alla variazioni dell'importo delle opere, vincolanti, onnicomprensivi e congrui nel rispetto della dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile
3. Per le prestazioni eventuali e diverse saranno stabiliti i congrui compensi.
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il professionista incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il professionista intende o debba avvalersi.

Art. 11 (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 10, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - a) erogazione acconti del compenso spettante entro 30 giorni dall'avvenuto espletamento delle singole prestazioni, corrispondenti al deposito al Protocollo dell'Ente degli Attestati di Prestazione Energetica delle unità immobiliari oggetto dell'incarico;
 - b) saldo entro 30 giorni dal completo espletamento dell'incarico.I pagamenti avverranno entro 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura;
2. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 4, così come stabiliti all'articolo 10, comma 3, sono corrisposti entro 30 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
3. Qualora per cause non dipendenti dal professionista incaricato le approvazioni di cui al comma 3 non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al professionista medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della regolare fattura, indicante le modalità di riscossione, e della certificazione di regolarità contributiva del professionista.

Art. 12 (Conferimenti verbali)

Il professionista incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificassero nella conduzione della prestazione definita dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

Art. 13 (Tracciabilità)

Tutti i pagamenti inerenti il presente incarico professionale dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto: a tale fine il professionista incaricato si impegna a comunicare al Comune di Rogno gli estremi identificativi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale di cui trattasi, con indicazione delle persone delegate ad operare sul conto medesimo; tali estremi di conto corrente dedicato dovranno essere utilizzati anche per ulteriori eventuali altri rapporti contrattuali soggetti alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010.

Art. 14 (Definizione delle controversie)

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amichevole sarà devoluta al giudice. Il foro competente è quello di BERGAMO.

Art. 15 (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per il professionista incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti.
2. L'Amministrazione affidante potrà rescindere il contratto in qualsiasi momento, dandone immediato preavviso al professionista, previa corresponsione delle prestazioni fino a quel momento prestate calcolate sulla base dell'importo lavori effettivi fino a quel momento stimati.

Rogno, li 29 Dicembre 2015

Il Responsabile del Procedimento:

Geom. Piazza Anna Maria




Il Professionista:

Ing. Cesare Damiola



A 2977
Ingegnere
CESARE DAMIOLA
Civile e Ambientale
Industriale
dell'Informazione
BRESCIA